



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

San Severino Marche, cod. 047 MC 043

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 407 del 29-12-2018**

Oggetto:

**CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO RICREATIVO
PENSIONATI DI VIA XX SETTEMBRE A SAN SEVERINO MARCHE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 09:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Tapanelli Pietro

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

=====

OGGETTO: Concessione di un contributo economico al Circolo Ricreativo Pensionati, di Via XX Settembre a San Severino Marche.

Premesso che con Nota assunta al Prot. al n. 42776 del 30.11.2018 di questo Ente perveniva da parte del Circolo Ricreativo Pensionati di San Severino Marche una richiesta di ausilio da parte del Comune volto ad affrontare le contingenti difficoltà economiche scaturite dagli adempimenti legati all'adeguamento dei locali del Circolo secondo quanto disposto da D.Lgs. 81/2008, nonché dal pagamento delle utenze arretrate, causa sisma e altre incombenze, che esulano dall'ordinaria gestione;

Preso atto che le uniche entrate del Circolo derivano dalle quote versate dai soci e che queste riescono a garantire la copertura delle spese ordinarie, ma certamente non quelle straordinarie, che possono mettere in discussione la sopravvivenza del Circolo stesso;

Considerata l'importante funzione esperita dal Circolo Ricreativo nella realtà cittadina, quale luogo di aggregazione, di coesione e condivisione per i pensionati in cui viene data la possibilità *"a tantissimi Anziani del nostro territorio di fruire di compagnie, ambienti e svaghi che sicuramente rendono meno pesante il peso degli anni e delle fatiche del proprio tempo"*;

Ritenuto per quanto sopra di dover concedere, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, un contributo economico al Circolo Ricreativo Pensionati di San Severino Marche al fine di concorrere ad alleviare le contingenti difficoltà economiche e di quantificare tale contributo in € 465,00;

Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- *cultura;*
- *turismo e spettacolo;*
- *sport e tempo libero,*
- *tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;*
- *compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;*
- *sviluppo economico attività produttive e terziario;*
- *assistenza e sicurezza sociale.*

Considerato che l'amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le realtà e le iniziative sociali che avessero come scopo il benessere dei cittadini, specialmente quelli appartenenti ai gruppi sociali più deboli, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;

Preso atto che la funzione del Circolo Ricreativo Pensionati presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto



alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.”;

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, al Circolo Ricreativo Pensionati di San Severino Marche, destinatario di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico al Circolo Ricreativo Pensionati di San Severino Marche, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.



L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020.

Dato atto della propria competenza all'assunzione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 76/13 del 31.10.2014 relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

PROPONE DI

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di concedere al Circolo Ricreativo Pensionati un contributo economico volto a concorrere ad alleviare le contingenti difficoltà economiche in cui versa il Circolo e di quantificare tale contributo in € 465,00;
3. Di demandare al Responsabile competente l'adozione di idoneo atto d'impegno spesa prevedendo in esso l'importo di € 465,00 da imputare al Cap. 1892 - competenza 2018, quale contributo economico.
4. Di incaricare le Aree e i Servizi competenti di questo Ente ad adottare i necessari provvedimenti per agevolare le manifestazioni in parola;
5. Di inviare il presente provvedimento ai competenti servizi per quanto di rispettiva competenza.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Tapanelli Pietro



Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di concedere al Circolo Ricreativo Pensionati un contributo economico volto a concorrere ad alleviare le contingenti difficoltà economiche in cui versa il Circolo e di quantificare tale contributo in €. 465,00.
3. Di demandare al Responsabile competente l'adozione di idoneo atto d'impegno spesa prevedendo in esso l'importo di € 465,00 da imputare al Cap. 1892 - competenza 2018, quale contributo economico.
4. Di incaricare le Aree e i Servizi competenti di questo Ente ad adottare i necessari provvedimenti per agevolare le manifestazioni in parola.
5. Di inviare il presente provvedimento ai competenti servizi per quanto di rispettiva competenza.

* * * * *

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

* * * * *



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Tapanelli Pietro

Prot. N. 8622

li 18-03-19

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-03-19 al 01-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to